



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

ORDINANZA N. 70 DEL 04-10-2018

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO

Oggetto: Prodotti fitosanitari ad azione erbicida - Divieto in aree frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili - Deroghe.-

IL SINDACO

Premesso che:

- con il D.Lgs. 14/08/2012, n. 150, "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari", è stata recepita la direttiva comunitaria in oggetto;
- in particolare, la direttiva prevede che tutti gli Stati membri dell'Unione Europea attivino una serie di misure al fine di realizzaci seguenti obiettivi:
 - a) ridurre i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente;
 - b) promuovere l'uso della difesa integrata e di mezzi e tecniche alternative ai prodotti di sintesi chimica;

Premesso, inoltre, che:

- il D.Lgs. n. 150/2012, di recepimento della direttiva, all'art. 15, definisce le misure appropriate per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi in aree specifiche ed, in particolare, tra le varie aree, indica anche quelle utilizzate dalla popolazione o dai gruppi vulnerabili come i parchi, i giardini, i campi sportivi e le aree ricreative, i cortili e le aree verdi all'interno dei plessi scolastici, le aree gioco per bambini e le aree adiacenti alle strutture sanitarie;
- al fine di dare concreta attuazione alle diverse misure definite dalla direttiva, con decreto interministeriale del 22/01/2014, è stato adottato il Piano di Azione Nazionale (di seguito PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;

Visto che il PAN prevede, in particolare:

- al paragrafo A.5.6, "Misure per la riduzione dell'uso e dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili":
"Ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche e attrezzature, che permettono di ridurre al minimo la dispersione nell'ambiente ...omissis... ";
Le suddette aree includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comunque, parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superficie in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclabili, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio;
- al paragrafo A.5.6.1, "Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida":



- a) nelle zone frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, di cui al precedente paragrafo, i trattamenti diserbanti siano vietati e sostituiti con metodi alternativi;
 - b) "in caso di deroga non si può ricorrere, comunque, all'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R45, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del D.Lgs. n. 65/2003 e successive modificazioni ed integrazioni o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008. Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008";
- al paragrafo A.5.5, "Misure per la riduzione e/o eliminazione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi sulle o lungo le strade":
- a) "E' necessario ridurre e/o eliminare, per quanto possibile, l'uso dei prodotti fitosanitari e i rischi connessi al loro utilizzo sulle o lungo le strade, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici e biologici), riducendo per quanto possibile le dosi di impiego dei prodotti fitosanitari ...omissis... I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali ...omissis..., adottano criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente negli affidamenti e nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari nella rete stradale e autostradale, tenendo conto, in particolare, della necessità di: 1) utilizzare il diserbo meccanico e fisico (es. pirodiserbo) in tutti i casi in cui esso possa sostituire il diserbo chimico. In particolare, occorre sostituire il diserbo chimico con il diserbo meccanico sui cigli e le scarpate stradali adiacenti alle aree abitate o comunque normalmente frequentate dalla popolazione...".

Preso, inoltre, atto che il PAN, per quanto riguarda l'attività normativa di settore da parte degli enti locali, nei sopracitati paragrafi A.5.6 e A.5.6.1, stabilisce che le Regioni possono predisporre delle linee di indirizzo relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione, linee di cui i Comuni devono tener conto nei propri specifici provvedimenti;

Considerato che la Regione Veneto, con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1262 in data 01/08/2016, ha approvato:

- a) gli Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari;
- b) una proposta di Regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari;
- c) un Protocollo tecnico per l'uso dei prodotti fitosanitari;

Visto, in particolare, che, in conformità a quanto previsto dal PAN, l'art. 5 della proposta regionale di Regolamento comunale, "Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili", prevede che l'Amministrazione Comunale individui le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, sulla base dell'elenco, non esaustivo, delle categorie indicate dal PAN, oltreché, in ambito urbano, le aree dove il mezzo chimico è vietato e le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzo non chimico e di una programmazione pluriennale degli interventi;

Visto l'obbligo puntuale di uso esclusivo di prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica imposto dalla Regione Veneto, all'art. 9 della proposta di Regolamento, per gli orti comunali;



Visto, inoltre, che, in applicazione di quanto previsto dal PAN al paragrafo A.5.6.1, la Regione, all'art. 11 della proposta di Regolamento, ha previsto che il diserbo chimico possa essere effettuato mediante "deroga approvata dal Sindaco e motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da un Consulente abilitato nell'ambito della difesa fitosanitaria o da personale dipendente dell'Amministrazione comunale di provata esperienza professionale";

Dato atto che:

- il Consiglio Comunale ha istituito un'apposita commissione al fine di redigere il Regolamento in oggetto, i cui lavori sono in corso;
- è necessario provvedere in merito;
- eventuali deroghe al divieto di uso di diserbanti devono risultare motivate da valutazioni tecniche effettuate da personale esperto in materia;
- è stata acquisita agli atti una relazione del dott. Lorenzo Tosi, Consulente fitosanitario abilitato, in data 17/09/2018 prot. n. 14657;
- in tale relazione tecnica si legge:

*"... l'obiettivo della direttiva europea 2009/128 e delle norme successive, con riferimento al verde urbano, è quello di ridurre i rischi sulla **salute** umana della popolazione che frequenta le diverse aree.*

*Gli elementi che andranno considerati nel definire le diverse zone dovranno tener conto sia della **tipologia di persone** che della modalità di **frequentazione** da parte della popolazione. Ad esempio, le zone frequentate da anziani, bambini, donne incinte, pazienti ospedalizzati, richiedono sicuramente l'applicazione più rigida dei divieti previsti e la conseguente abolizione di qualsiasi intervento chimico. Così come per le aree (parchi, aree verdi), che prevedono per loro natura una permanenza prolungata della popolazione che ne usufruisce.*

Diverso è il caso di altre zone, quali strade, marciapiedi o piste ciclo-pedonali, che per loro natura sono destinate ad un semplice transito da parte delle persone.

Alla luce di quanto sopra, le aree frequentate dalla popolazione e/o da gruppi vulnerabili ai fini della classificazione è quindi utile porre in evidenza che le modalità di frequentazione da parte della collettività delle aree elencate a titolo esemplificativo dal PAN e dalla Regione risultano diverse a seconda della destinazione delle stesse, in ambito comunale potrebbero essere suddivise in tre categorie.

ZONA A: *aree verdi di uso pubblico o private aperte al pubblico, in cui il **diserbo con prodotti chimici è vietato:***

- *aree gioco per bambini;*
- *impianti sportivi ed aree ricreative;*
- *cortili ed aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici ed asili nido;*
- *parchi e giardini pubblici e aperti al pubblico;*
- *superfici in prossimità di strutture sanitarie;*
- *orti urbani comunali;*
- *aree riservate ai cani.*

In queste aree il controllo delle malerbe dovrà essere fatto solo con interventi meccanici quali sfalcio, spazzolatura meccanica con spazzole metalliche, scerbatura manuale, eventualmente pirodiserbo o altre metodologie di tipo fisico/meccanico.

ZONA B: *aree dove il diserbo chimico è **consentito una volta l'anno** (utilizzando formulati autorizzati dal Ministero della Salute per l'uso specifico) e all'interno di una strategia integrata con **interventi fisico/meccanici:***

- *aree pavimentate delle piazze;*
- *piste ciclo-pedonali;*



- zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree oggetto di potenziale frequentazione da parte della popolazione (a titolo puramente esemplificativo: teatri all'aperto, spazi verdi a servizio di musei ed accademie).

Queste sono aree dove le modalità di frequentazione da parte della collettività si configurano a volte come semplice transito (es. aree pavimentate) o, ma solo saltuariamente, come permanenza e comunque non a contatto diretto con il terreno.

D'altra parte la natura delle pavimentazioni (es. autobloccanti) rende talvolta la sostituzione totale delle sostanze chimiche ad azione erbicida con soli strumenti meccanici tecnicamente molto difficile e problematico il controllo della flora infestante. Questo fatto può comportare la necessità, in alcuni specifici casi, di prevedere la possibilità di derogare al divieto assoluto di utilizzo di fitosanitari ad azione erbicida previsto al punto A 5.6.1 del PAN.

In queste aree il diserbo chimico è possibile indicativamente nella stagione primaverile al fine di agevolare il controllo delle macroterme e per eliminare le microterme nate durante l'inverno. A seguire si potranno/dovranno pianificare interventi fisico/meccanici come quelli descritti in precedenza (sfalcio, spazzolatura meccanica con spazzole metalliche, scerbatura manuale, eventualmente pirodiserbo).

In ogni caso gli eventuali interventi di diserbo chimico sono autorizzati solo utilizzando attrezzature schermate e che permettono il massimo controllo e la minima dispersione del flusso erogato e della quantità di principio attivo distribuito.

ZONA C: aree dove il diserbo chimico è consentito due volte all'anno (utilizzando formulati autorizzati dal Ministero della Salute per l'uso specifico) e all'interno di una **strategia integrata con interventi fisici/meccanici:**

- cigli stradali;
- marciapiedi e zanelle degli alberi,
- aree spartitraffico;
- verde stradale e sue pertinenze;
- aree cimiteriali e loro pertinenze,
- aree archeologiche.

In queste aree il diserbo chimico è possibile indicativamente nelle stagioni primaverile, estiva ed autunnale. Anche in questo caso, gli interventi di diserbo chimico autorizzati verrebbero realizzati mediante attrezzature schermate che permettono il massimo controllo del flusso erogato e della quantità di principio attivo distribuito. A seguire si potranno/dovranno pianificare interventi fisici/meccanici come sfalcio, spazzolatura meccanica con spazzole metalliche, scerbatura manuale, eventualmente pirodiserbo.

DISERBO CHIMICO – NOTE ESPLICATIVE

- Il Ministero della Salute ha chiarito (con nota nr. 14132 del 07/04/2017) che la revoca dell'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **glifosate** nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili quali: parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie - è da interpretarsi nel senso che la revoca **non si applica nelle aree cimiteriali ed archeologiche**, e comunque in tutte quelle non espressamente elencate nel d. lgs. n. 150/2012. Conseguentemente nelle aree di pregio storico-architettonico o in caso di restauri conservativi di mura, palazzi e monumenti, per il contenimento di arbusti infestanti, cespugli legnosi e piante rampicanti, si ritiene consentito l'uso di prodotti autorizzati per l'uso specifico, ad azione erbicida-arbusticida sistemici, distribuiti con sistemi endoterapici puntuali tramite iniezioni al tronco o spennellature.



- *la gestione della flora infestante richiede, prima di qualsiasi intervento, un'attenta e completa conoscenza della composizione floristica delle erbe presenti e il loro stadio di sviluppo in modo da poter scegliere la molecola, sia essa di sintesi chimica o biologica, o il mezzo tecnico più efficace e adatto allo scopo.*
- *la pianificazione dell'intervento deve tenere conto delle previsioni meteorologiche successive al trattamento. Ciò al fine di evitare pericolosi dilavamenti del prodotto, causa di perdita di efficacia e di inquinamento delle acque superficiali.*
- *ad ogni intervento chimico vige l'obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di cartelli che indichino, tra l'altro, la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata.*
- *la durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati. Dove non presente, essa deve essere pari a 48 ore."*

Ritenuto, quindi, di provvedere in merito in quanto la complessività della tematica da affrontare in Commissione appare contrastare con la necessità di regolamentare, seppur provvisoriamente, la materia;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 54, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e riconosciuta l'urgenza di provvedere in merito;

ORDINA

1) di vietare l'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida nelle seguenti aree:

- aree gioco per bambini;
- impianti sportivi ed aree ricreative;
- cortili ed aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici ed asili nido;
- parchi e giardini pubblici e aperti al pubblico;
- superfici in prossimità di strutture sanitarie;
- orti urbani comunali;
- aree riservate ai cani.

In queste aree il controllo delle malerbe dovrà essere fatto solo con interventi meccanici quali sfalcio, spazzolatura meccanica con spazzole metalliche, scerbatura manuale, eventualmente pirodiserbo o altre metodologie di tipo fisico/meccanico.

2) di autorizzare il diserbo **una volta l'anno** (utilizzando formulati autorizzati dal Ministero della Salute per l'uso specifico) e all'interno di una strategia integrata con **interventi fisico/meccanici nelle seguenti aree:**

- aree pavimentate delle piazze;
- piste ciclo-pedonali;
- zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree oggetto di potenziale frequentazione da parte della popolazione (a titolo puramente esemplificativo: teatri all'aperto, spazi verdi a servizio di musei ed accademie).

In queste aree il diserbo chimico è possibile indicativamente nella stagione primaverile al fine di agevolare il controllo delle macroterme e per eliminare le microterme nate durante l'inverno. A seguire si potranno/dovranno pianificare interventi fisico/meccanici come quelli descritti in precedenza (sfalcio, spazzolatura meccanica con spazzole metalliche, scerbatura manuale, eventualmente pirodiserbo).



In ogni caso gli eventuali interventi di diserbo chimico sono autorizzati solo utilizzando attrezzature schermate e che permettono il massimo controllo e la minima dispersione del flusso erogato e della quantità di principio attivo distribuito.

- 3) di autorizzare il diserbo chimico per **due volte all'anno** (utilizzando formulati autorizzati dal Ministero della Salute per l'uso specifico) e all'interno di una **strategia integrata con interventi fisici/meccanici nelle seguenti aree:**

- cigli stradali;
- marciapiedi e zanelle degli alberi,
- aree spartitraffico;
- verde stradale e sue pertinenze;
- aree cimiteriali e loro pertinenze,
- aree archeologiche.

In queste aree il diserbo chimico è possibile indicativamente nelle stagioni primaverile, estiva ed autunnale. Anche in questo caso, gli interventi di diserbo chimico autorizzati verrebbero realizzati mediante attrezzature schermate che permettono il massimo controllo del flusso erogato e della quantità di principio attivo distribuito. A seguire si potranno/dovranno pianificare interventi fisici/meccanici come sfalcio, spazzolatura meccanica con spazzole metalliche, scerbatura manuale, eventualmente pirodiserbo.

DISPONE

- a) come chiarito dal Ministero della Salute (con nota n. 14132 del 07/04/2017) che la revoca dell'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **glifosate** nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili quali: parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie - è da interpretarsi nel senso che la revoca **non si applica nelle aree cimiteriali ed archeologiche**, e comunque in tutte quelle non espressamente elencate nel D.Lgs. n. 150/2012. Conseguentemente nelle aree di pregio storico-architettonico o in caso di restauri conservativi di mura, palazzi e monumenti, per il contenimento di arbusti infestanti, cespugli legnosi e piante rampicanti, si ritiene consentito l'uso di prodotti autorizzati per l'uso specifico, ad azione erbicida-arbusticida sistemici, distribuiti con sistemi endoterapici puntuali tramite iniezioni al tronco o spennellature;
- b) la gestione della flora infestante richiede, prima di qualsiasi intervento, un'attenta e completa conoscenza della composizione floristica delle erbe presenti e il loro stadio di sviluppo in modo da poter scegliere la molecola, sia essa di sintesi chimica o biologica, o il mezzo tecnico più efficace e adatto allo scopo;
- c) la pianificazione dell'intervento deve tenere conto delle previsioni meteorologiche successive al trattamento. Ciò al fine di evitare pericolosi dilavamenti del prodotto, causa di perdita di efficacia e di inquinamento delle acque superficiali;
- d) ad ogni intervento chimico vige l'obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di cartelli che indichino, tra l'altro, la sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata;
- e) la durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati. Dove non presente, essa deve essere pari a 48 ore;
- f) che all'esecuzione e alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'erogazione delle sanzioni provveda il Corpo di Polizia Locale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti, ferme restando le competenze il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS n. 9 - Scaligera;



- g) che la presente ordinanza abbia validità sino alla data del 31/10/2020, salvo le eventuali modifiche da apportarsi a seguito dell' approvazione del Regolamento comunale in materia;
- h) che la presente ordinanza venga trasmessa alla Commissione consiliare che sta elaborando il Regolamento comunale e resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio ed inserzione nel sito internet del Comune al fine di garantirne la divulgazione.

AVVERTE

che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00.= ad € 500,00.=.

INFORMA

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Copia della presente sarà inviata per opportuna conoscenza e per quanto di competenza a:

- Dipartimento Azienda ULSS 9 Scaligera
- Responsabile Settore Servizi Tecnici 2 – Edilizia Pubblica e Patrimonio del Comune di Colognola ai Colli
- Stazione dei Carabinieri di Colognola ai Colli
- Comando Polizia Locale dell'Unione di Comuni Verona Est
- al Prefetto di Verona

IL SINDACO

f.to av. Claudio Carcereri de Prati

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04-10/2018 al 18-10-2018

Lì 04-10-2018

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott.ssa Daniela Alessi

Copia conforme all'originale

Lì 04-10-2018

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Daniela Alessi